

MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 14 GIUGNO 1988 – G.U. N. 152 DEL 30-6-1988

OGGETTO: Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'approvazione dei sistemi di aggancio, traino e retrovisivi, utilizzati per lo sci nautico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977, con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;

Ritenuto opportuno attendere l'emanazione, da parte dei competenti organi delle Comunità europee, di una normativa uniforme in materia;

Decreta:

Art. 1.

1 - Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1° gennaio 1992.

Art. 2.

1 - Resta fermo l'obbligo, sancito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193,⁽¹⁾

(1)

Art. 14.

1 - In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2 - Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

dei partecipanti a manifestazioni, competizioni ed allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della Federazione italiana sci nautico.

Art. 3.

1 - Il servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquapiani effettuato per conto di terzi con imbarcazioni a motore sulle vie di acqua interne rimane disciplinato dal decreto del Ministro dei trasporti 27 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 24 settembre 1955.⁽²⁾

Roma, addì 14 giugno 1988

IL MINISTRO
Santuz